



Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione D.L. 60/2024 / A.C. 1933

Dossier n° 128 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
27 giugno 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1933
D.L.	60/2024
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione
Iter al Senato:	Sì
Commissione competente :	V Bilancio
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

Il Senato ha approvato, con modificazioni, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante **ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione**.

All'esito di tale esame il decreto legge risulta composto da **50 articoli**, a fronte dei 38 iniziali.

L'**articolo 1**, nell'individuare i **principi e le finalità** del provvedimento, afferma che il decreto in esame è volto a definire il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione e incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) nei seguenti settori strategici: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

Il decreto reca disposizioni per dare attuazione alla **riforma 1.9.1 del PNRR**, finalizzata ad incrementare l'efficienza della politica di coesione (**comma 1**).

L'obiettivo dichiarato è di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi prioritari cofinanziati. Si considera di preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse europee della politica di coesione, periodo di programmazione 2021-2027, anche con l'effettiva attuazione degli strumenti di pianificazione previsti dalle condizioni abilitanti, con particolare riferimento ai settori delle risorse idriche, dei rifiuti e dei trasporti, garantendo il pieno rispetto dei traguardi di spesa previsti (**comma 2**).

Il **comma 2-bis, inserito** nel corso dell'esame in **Senato**, precisa che l'applicazione della nuova disciplina nazionale in materia di programmazione e di impiego delle risorse della politica di coesione nei vari settori presi in considerazione dal decreto in esame deve avvenire nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dai regolamenti europei sulla politica di coesione.

Al **comma 3** si precisa che le disposizioni del decreto rientrano nella competenza legislativa esclusiva statale, in quanto attuative degli obblighi assunti in sede europea in esecuzione della normativa sul PNRR.

Al **comma 4** sono riportate, infine, le principali definizioni.

L'**articolo 2**, modificato nel corso dell'esame in Senato, definisce l'**ambito di applicazione** del decreto-legge in esame in materia di accelerazione nell'utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea, stabilendo che le relative disposizioni si applicano ai Programmi nazionali e regionali attuativi della politica di coesione 2021-2027, con l'obiettivo prioritario di accelerare la realizzazione delle azioni dei programmi ricadenti nei seguenti settori strategici: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e per il rischio idraulico e la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo sostenibile e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

L'**articolo 3** configura la **Cabina di regia per il Fondo Sviluppo e Coesione**, integrata dei componenti di cui al **comma 2** (come modificato nel corso dell'esame in Senato), quale **sede di confronto** tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per l'attuazione della politica di coesione europea 2021-2027.

In particolare, il **comma 1** attribuisce alla Cabina **funzioni** di: coordinamento tra interventi nazionali e regionali di coesione europea, in raccordo con le attività del Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi, come stabilito nel corso dell'esame in Senato;

promozione della complementarità tra interventi PNRR, di coesione europea, e di accordi di coesione; verifica delle attività di monitoraggio svolte dal DIPCoE, limitatamente agli interventi prioritari indicati all'articolo 4, su cui il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR è tenuto a riferire alle competenti commissioni parlamentari entro il 31 marzo di ciascun anno secondo l'integrazione apportata in corso d'esame in Commissione; definizione delle priorità della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'UE. Inoltre, alla luce delle modifiche approvate in Senato, il comma 1 attribuisce alla Cabina di regia il compito di approvare gli elenchi degli interventi cd. "prioritari" di cui all'articolo 4.

Il **comma 3** stabilisce che le funzioni di supporto "organizzativo e tecnico" in relazione alle attività della Cabina di Regia sono assicurate dal Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 4**, modificato nel corso dell'esame in Senato, reca ai commi da 1 a 6 le disposizioni per l'individuazione da parte delle Amministrazioni titolari dei programmi della politica di coesione 2021-2027 di un **elenco degli interventi prioritari** nell'ambito dei programmi ricadenti sui **settori strategici** di cui all'articolo 2 ed oggetto della riforma della politica di coesione (**comma 1**).

Il **comma 2**, come integrato nel corso dell'esame in Senato, elenca dettagliatamente gli **indici** in base ai quali si provvede all'individuazione degli interventi prioritari.

Gli elenchi degli interventi prioritari individuati dalle Amministrazioni per ciascuno dei settori strategici sono trasmessi al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Gli interventi devono essere corredati da **cronoprogrammi procedurali e finanziari**, recanti l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati in relazione alle principali fasi di realizzazione degli investimenti (**comma 3**).

Spetta al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud il compito di verificare la coerenza degli elenchi trasmessi con i settori strategici e con gli indici previsti dal comma 2 e di monitorare gli interventi inseriti in detti elenchi. A seguito di una modifica approvata in Senato, spetta altresì al Dipartimento di convocare la Cabina di Regia per l'approvazione degli elenchi medesimi (**comma 4**).

I cronoprogrammi possono essere modificati solo nel caso di impossibilità di rispettarne le tempistiche a causa di circostanze oggettive e non imputabili all'amministrazione titolare o al soggetto attuatore (**comma 5**).

Il **comma 6** richiede alle Amministrazioni titolari di programmi che non hanno soddisfatto, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, le condizioni abilitanti nei settori idrico, rifiuti e trasporti, di trasmettere, entro il 30 giugno 2024, al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud un cronoprogramma delle azioni intraprese e da intraprendere per il soddisfacimento delle predette condizioni.

Il **comma 7** indica il termine del **31 luglio 2024** per adozione del **DPCM** di approvazione del **Piano strategico della ZES Unica Mezzogiorno**.

Il **comma 7-bis**, aggiunto in sede di conversione al Senato, stabilisce che nelle aree bianche – anche in deroga alla legge n. 36 del 2001 – gli impianti volti alla diffusione del 5G sono ubicati, fino al 31 dicembre 2026, sul territorio secondo la posizione dei *pixel*.

L'**articolo 5** prevede che le Amministrazioni titolari di programmi di politica di coesione trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze (Ragioneria generale dello Stato), entro il 31 agosto e il 28 febbraio di ciascun anno, **relazioni semestrali** sullo stato di avanzamento degli **interventi prioritari nei settori strategici**, individuati ai sensi dell'articolo 4 (**comma 1**).

Le relazioni sono funzionali a consentire la **verifica dei cronoprogrammi** dei predetti interventi nonché l'applicazione di **meccanismi di premialità** previsti dal successivo articolo 7 (**comma 2**). Eventuali ritardi o disallineamenti rispetto alle scadenze previste nei cronoprogrammi devono essere comunicati dalle Amministrazioni titolari al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, unitamente alle misure da porre in essere per ovviare a tali ritardi e criticità.

Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud promuove inoltre uno specifico monitoraggio finalizzato al raccordo e alla prevenzione di sovrapposizioni tra programmi nazionali e regionali (**comma 3**).

Il **comma 4** indica che per realizzare quanto disposto dall'articolo in esame si provvede con le risorse già disponibili a legislazione vigente senza prevedere nuovi o maggiori oneri.

L'**articolo 6**, come modificato in Senato, prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud ponga in essere specifiche azioni finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa e al supporto tecnicospécialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione (**comma 1**) e lo autorizza a utilizzare le risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020 (**comma 2**).

Gli enti beneficiari procedono direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione delle unità di personale sulla base del contratto tipo (**comma 3**); i contratti stipulati entro il termine del 31 luglio 2024 ai sensi dell'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge di bilancio 2021, ovvero ai sensi dell'articolo 31-bis,

comma 7, del decreto-legge n. 152 del 2021, non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026 (**comma 4**).

Al **comma 5** si stabilisce che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud stipula apposite convenzioni con la società *in house* Eutalia s.r.l. per l'attuazione di specifiche progettualità nella gestione di specifiche iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle e regioni meno sviluppate, in raccordo con le Autorità di gestione dei predetti programmi regionali.

Ai sensi del **comma 6**, all'espletamento di tali attività la società *in house* Eutalia S.r.l. può provvedere con le risorse interne, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato.

Nel corso dell'esame in Senato è stato introdotto il **comma 6-bis**, volto a prevedere, per gli anni dal 2024 al 2028, un incremento nella misura di 5 milioni di euro annui delle risorse per i contributi straordinari di cui all'articolo 15, commi 3 e 3-bis, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, finalizzati a favorire la fusione dei comuni.

Ai **commi 6-ter, 6-quater, 6-quinques e 6-sexies** si autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ad assumere personale, con contratto a tempo indeterminato, da inquadrare in diverse aree, allo scopo di favorire il potenziamento e il rafforzamento delle competenze del dicastero nonché di garantire la piena attuazione degli interventi previsti nel PNRR.

Al **comma 6-septies** si prevede, poi, l'istituzione, nell'ambito dell'Ufficio del Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), di un Nucleo operativo avente il compito di coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche e di indirizzo in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa.

Il **comma 6-octies** introduce delle modifiche al Testo unico degli enti locali (TUEL) finalizzate a una semplificazione della gestione della liquidità volta a favorire, tra l'altro, una regolarizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.

Nel corso dell'esame in Senato è stato introdotto l'**articolo 6-bis**, con il quale viene autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di € 1.330.000,00, per le finalità connesse allo svolgimento della procedura concorsuale finalizzata all'assunzione di 245 unità di segretari comunali e provinciali, autorizzata con Decreto del Presidente del Consiglio 30 novembre 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 4 del 5 gennaio 2024.

L'**articolo 7** istituisce, nei primi due commi, un **meccanismo di premialità** per le regioni e le province autonome che portino tempestivamente a compimento gli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione.

Il **comma 1** definisce requisiti, modalità di misurazione, procedure e limiti di applicazione di tali premialità. Il **comma 2** delinea la procedura di richiesta di tali risorse. I **commi 3 e 4** disciplinano le procedure di ricorso ai poteri sostitutivi e di superamento del dissenso. In particolare, il comma 3 disciplina la procedura e le tempistiche con cui la Cabina di Regia può richiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre al Consiglio dei Ministri l'esercizio di tali poteri, mentre il comma 4 definisce il meccanismo per l'attivazione del procedimento di superamento del dissenso.

L'**articolo 8** reca norme finalizzate ad attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795, istitutivo della **piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa** (Strategic Technologies For Europe Platform - **STEP**).

Il **comma 1** prevede che la Cabina di regia definisca gli orientamenti nazionali allo scopo di sostenere investimenti, ricerca e sviluppo di tecnologie digitali, a zero emissioni, e biotecnologie, affrontando inoltre la carenza di manodopera e competenze nei suddetti settori.

Al fine di finanziare gli interventi del comma 1, il **comma 2** prevede la possibilità di riprogrammare i programmi nazionali (PN) e regionali (PR) della politica di coesione 2021-2027 e destina 300 milioni di euro appartenenti al Programma nazionale per la transizione verde e digitale agli investimenti di aziende private su tali tecnologie, con procedure definite per decreto dal Ministro del *Made in Italy* entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Inoltre, il **comma 3** prevede che il programma nazionale (PN) che attua il fondo per la transizione giusta (JTF) favorisca gli investimenti in energia pulita, riduzione delle emissioni e riqualificazione dei lavoratori.

Il **comma 4** stabilisce che le risorse di cofinanziamento nazionale rinvenienti dall'applicazione dei tassi di cofinanziamento UE sono incluse nell'ambito dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 oggetto di riprogrammazione.

Ai sensi del **comma 5**, tali cofinanziamenti sono sottoposti a monitoraggio nelle modalità di cui all'articolo 5. Inoltre, ai sensi del **comma 6**, tali priorità possono essere sostenute anche mediante risorse derivanti dalla revisione del PNRR.

L'**articolo 9** stabilisce che il contingente del Nucleo per le politiche di coesione (NUPC) con funzioni di controllo di investimenti pubblici e di Autorità di audit sia composto di cinque unità di personale.

L'**articolo 10** introduce la possibilità di assegnare con delibera del CIPESS le risorse del Fondo sviluppo e coesione (quale anticipazione), anche a quelle Regioni con le quali non sia stato ancora sottoscritto l'Accordo per la coesione, definendo criteri e modalità procedurali.

Il **comma 5-bis** dell'articolo in esame, inserito al Senato, prevede una variazione delle risorse per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico al fine del contenimento dei danni causati dai connessi fenomeni.

I commi da 1 a 3 dell'**articolo 11** recano disposizioni in tema di **perequazione infrastrutturale del Mezzogiorno**.

In particolare, il **comma 1**, modificato nel corso dell'esame in Senato, reca la ridenominazione del già vigente Fondo perequativo infrastrutturale, istituito dall'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, in "Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno". Contestualmente, il comma dispone l'abrogazione dei commi dell'articolo 22 della legge 42 del 2009 che recavano la disciplina del precedente Fondo perequativo infrastrutturale.

Il fondo è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali, per la cura dell'infanzia (finalità, quest'ultima, introdotta in sede referente) e strutture scolastiche (**comma 2**).

Con un DPCM, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata, saranno definite l'entità delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi in ciascuna delle regioni del Mezzogiorno, l'amministrazione statale o regionale responsabile della selezione degli interventi, i criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi, le modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi nonché i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi (**comma 3**).

Al **comma 5** si eleva al 40 per cento la quota delle risorse ordinarie in conto capitale che le amministrazioni centrali dello Stato debbano destinare agli interventi da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno. La previgente quota del 34 per cento era stabilita in proporzione alla popolazione di riferimento.

Il **comma 6** prevede che il nuovo criterio del 40 per cento si applica al riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore del decreto in esame ovvero che, alla medesima data, non rientrino in una programmazione settoriale vincolante.

Il **comma 7** dispone che la clausola del 40 per cento si applica anche alle risorse dei Fondi per gli investimenti delle amministrazioni centrali anche al fine di realizzare nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna gli interventi prioritari per la perequazione infrastrutturale selezionati dalle amministrazioni responsabili.

Il **comma 8** interviene in merito alla Strategia per le aree interne, disponendo che, ai fini della predisposizione del Piano strategico nazionale delle aree interne – PSNAI, la relativa Cabina di regia deve tener conto degli esiti della ricognizione delle infrastrutture effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge n. 42 del 2009 (perequazione infrastrutturale), e in particolare della ricognizione riguardante le aree interne dei territori delle regioni non rientranti nel territorio della ZES Mezzogiorno.

L'**articolo 12** interviene sulla materia dei contratti istituzionali di sviluppo (CIS) conferendo alcune attribuzioni al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud.

Il **comma 1** incarica il Dipartimento ad effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione degli interventi dei CIS già stipulati.

In attesa di tale ricognizione, il **comma 2** attribuisce allo stesso Dipartimento le funzioni di Responsabile Unico del Contratto (RUC) per i CIS già stipulati.

Il **comma 3** prevede l'emanazione di un decreto del Ministro per la coesione il compito di revisionare la governance e le modalità attuative dei CIS.

L'**articolo 13, comma 1**, introduce un contributo sotto forma di **credito di imposta**, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Il credito d'imposta si riferisce a investimenti in beni strumentali, da parte delle imprese già esistenti e delle nuove che si insediano presso le Zone logistiche semplificate (ZLS) situate nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale. Tale agevolazione fiscale era precedentemente prevista solo per le imprese operanti nelle ZES.

Il **comma 2** specifica che tale agevolazione fiscale è concessa nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per il 2024.

Il **comma 3** demanda ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la definizione delle modalità di accesso e fruizione del beneficio e dei relativi controlli.

Il **comma 4** dispone l'incremento del Fondo di sostegno ai comuni marginali per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare la deindustrializzazione. Sono previsti ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Al **comma 5** si prevede la copertura degli oneri derivanti dal contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui al comma 2, e di quelli connessi all'incremento del Fondo di sostegno ai comuni marginali, di cui al comma 4, mediante riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione imputate alla quota relativa alle amministrazioni centrali.

L'**articolo 13-bis**, introdotto al Senato, dispone l'istituzione della Zona logistica semplificata anche nelle aree portuali delle regioni in transizione non ricomprese nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica.

Demanda quindi a un D.P.C.M., da adottarsi sentita la Conferenza unificata Stato - città e autonomie locali, la definizione della disciplina delle procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le citate regioni in transizione, le modalità di funzionamento, le condizioni per l'applicazione di determinate misure di semplificazione fiscale e amministrativa.

L'**articolo 14**, commi 1-3, introduce disposizioni riguardanti il **risanamento del sito industriale di Bagnoli-Coroglio**.

In particolare viene prevista la sottoscrizione di un protocollo di intesa per l'individuazione degli interventi finanziabili e dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari (**comma 1**) e disciplinata la copertura degli oneri, quantificati complessivamente in 1,2 miliardi di euro per il periodo 2024-2029 e l'assegnazione delle risorse (**comma 2**). Ulteriori disposizioni sono volte a modificare la disciplina degli interventi riguardanti la fascia marinocostiera del sito in questione (**comma 3**).

I **commi 3-bis e 3-ter**, inseriti in Senato, modificano la disciplina della **Commissione PNRR-PNIEC**, al fine di precisare che a tale Commissione spetta non solo lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti ad essa attribuiti (come prevede la normativa vigente), ma anche delle valutazioni ambientali strategiche (VAS) integrate alle procedure di VIA relative ai medesimi progetti. Prevedono inoltre l'istituzione, nell'ambito della Commissione PNRR-PNIEC, di una sottocommissione VAS per lo svolgimento delle citate valutazioni integrate.

Il **comma 4** reca alcune modifiche al decreto-legge n. 181 del 2023 con particolare riguardo all'articolo 14-quater recante delle disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del **ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana**.

Il **comma 4-bis**, anch'esso introdotto al Senato, modifica la disciplina del **Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto**, prevedendo: la proroga di un anno (dal 31 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2025) della durata dell'incarico commissariale; l'incremento di 6 unità del contingente di personale attribuito alla struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali; la possibilità per il Commissario di nominare, per il biennio 2024-2025, non più di due sub-commissari ai quali delegare attività e funzioni proprie (di tali sub-commissari sono disciplinati i requisiti di nomina e l'ammontare della remunerazione). Il comma in esame disciplina inoltre la copertura degli oneri, quantificati nel limite complessivo di circa 1 milione di euro per il biennio 2024-2025.

L'**articolo 15**, ai **commi 1 e 2**, prevede che talune risorse assegnate a valere sul "Fondo di sostegno ai comuni marginali" non siano soggette a revoca se utilizzate entro il 31 dicembre 2025 dai Comuni beneficiari.

Il **comma 3**, modificato al Senato, introduce una deroga al divieto, per regioni a statuto ordinario, enti locali e loro aziende e organismi, di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di aziende o società, nel caso specifico a favore della società Risorse Idriche Calabresi S.p.A. (So.Ri.Cal.), ente gestore del servizio idrico integrato della regione Calabria, e della società Aeroportuale Calabrese S.p.A. (S.A.CAL), società di gestione degli aeroporti calabresi, al fine di consentire un aumento di capitale per la realizzazione di infrastrutture pubbliche, la ristrutturazione finanziaria o l'attuazione di un programma di investimenti già approvato. La deroga è consentita qualora le perdite risultino complessivamente assorbite in un piano economico-finanziario approvato dall'autorità competente e si preveda una redditività adeguata superiore a quella dei titoli di Stato a lungo termine, con oneri a carico della finanza regionale. La deroga opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 25 milioni di euro per l'anno 2025, per ciascuna delle due società. Si provvede alla compensazione degli effetti finanziari della norma in termini di fabbisogno per 100 milioni di euro per il 2024 e per 50 milioni di euro per il 2025.

Il **comma 3-bis**, inserito al Senato, disapplica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili nel territorio della Calabria.

Il **comma 4** integra la disciplina del Fondo italiano per il clima, specificandone il sistema dei limiti di rischio, al fine di perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale.

Il **comma 4-bis**, inserito al Senato, modifica la disciplina delle agevolazioni fiscali connesse al pacchetto Transizione 5.0. Con le modifiche introdotte si precisa che sono ammessi al credito d'imposta Transizione 5.0 anche gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza.

Il **comma 4-ter**, anch'esso inserito al Senato, istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Università e la Ricerca (con una dotazione di 500 mila euro per il 2024 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026) e un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Interno (con una dotazione di 1,4 milioni per il 2024 e 1,2 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026), al fine di dare attuazione - a favore di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio - alle misure per gli enti locali e per la realizzazione di interventi in materia sociale e di infrastrutture, sport e cultura previste dai commi 551-553 della legge di bilancio per il 2024.

L'**articolo 15-bis**, inserito al Senato, dispone che le Università creditrici nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti e con debito superiore al 60% della spesa corrente, possono concludere con i comuni interessati degli accordi volti a regolare anche il debito finanziario tra le parti in misura almeno pari al 40%.

L'**articolo 15-ter**, inserito anch'esso al Senato, proroga, per l'anno 2024, dal 30 giugno al 20 luglio il termine entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

L'**articolo 16** prevede la definizione di specifiche azioni a sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali: Autoimpiego Centro-Nord Italia (cfr. articolo 17) e Resto al Sud 2.0 (cfr. articolo 18).

L'**articolo 17**, come modificato al Senato, prevede la disciplina della misura denominata **Autoimpiego Centro-Nord Italia**, finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel centro-nord Italia. I destinatari sono giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, o sono inoccupati, inattivi e disoccupati, ovvero sono disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL). Gli interventi ammissibili al finanziamento da parte della misura riguardano la formazione e l'accompagnamento alla progettazione preliminare, nonché il tutoraggio relativi all'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali, e specifici incentivi in regime de minimis: un voucher di avvio fino a 40.000 euro, un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento dell'investimento (per programmi di spesa fino a 120.000 euro) e un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento dell'investimento (per programmi di spesa tra 120.000 e 200.000 euro). I termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative ammissibili sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame.

L'**articolo 17-bis**, introdotto al Senato, dispone che l'erogazione dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta dalla normativa vigente in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS in possesso di determinati requisiti, sia accompagnata - e non più condizionata come previsto attualmente - dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Viene altresì previsto che i beneficiari dell'ISCRO autorizzano l'INPS alla trasmissione dei propri dati di contatto nell'ambito delle piattaforme previste dall'ordinamento per l'attivazione di misure di inclusione sociale e di politica attiva, quali il Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa e il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, anche al fine della sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

L'**articolo 18** istituisce e disciplina la misura denominata **Resto al sud 2.0**, finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel Mezzogiorno d'Italia. I destinatari sono giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, o sono inoccupati, inattivi e disoccupati, ovvero sono disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL). Gli interventi ammissibili al finanziamento da parte della misura riguardano la formazione e l'accompagnamento alla progettazione preliminare, nonché il tutoraggio relativi all'avvio di attività imprenditoriali e liberoprofessionali, e specifici incentivi in regime de minimis: un voucher di avvio fino a 40.000 euro, un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento dell'investimento (per programmi di spesa fino a 120.000 euro) e un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento dell'investimento (per programmi di spesa tra 120.000 e 200.000 euro). I termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative ammissibili sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e

delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

L'**articolo 19** prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvalga, quali soggetti gestori delle misure "Autoimpiego Centro-Nord Italia" e "Resto al Sud 2.0" di cui, rispettivamente, agli articoli 17 e 18 del decreto in esame, delle società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A., a cui sono affidate le attività di tutoraggio, la selezione delle domande, l'istruttoria, la concessione ed erogazione degli incentivi, ed Ente Nazionale Microcredito, a cui è affidato il coordinamento dell'attività formativa.

L'**articolo 20** provvede alla copertura per gli oneri derivanti dall'attuazione delle misure Autoimpiego Centro-Nord Italia e Resto al Sud 2.0.

L'**articolo 21** prevede, in primo luogo, un **esonero contributivo transitorio** in favore dei soggetti disoccupati che avviino sul territorio nazionale, nel periodo 1° luglio 2024-31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica e che abbiano, al momento di tale avvio, meno di trentacinque anni di età (**commi 1 e 2**); la determinazione dei settori suddetti e dei criteri e delle modalità di accesso al beneficio è demandata a un decreto ministeriale (**comma 4**).

L'esonero è riconosciuto (su domanda) per la durata massima di tre anni (e comunque non oltre il 31 dicembre 2028), con riferimento alla quota di contribuzione a carico dei datori di lavoro, limitatamente ai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel periodo 1° luglio 2024-31 dicembre 2025, aventi, alla data della assunzione, meno di trentacinque anni di età (il beneficio non concerne i rapporti di apprendistato o di lavoro domestico); in tale ambito, l'esonero è riconosciuto in misura integrale, nel limite massimo di 800 euro su base mensile per lavoratore (l'esonero non concerne i premi o contributi spettanti all'INAIL29) e nel limite delle risorse a tal fine specifico determinate dal comma 7 e poste da quest'ultimo a carico del Programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021- 2027. L'applicabilità dell'esonero contributivo è subordinata all'autorizzazione della medesima misura da parte della Commissione europea (**comma 5**).

Il presente articolo prevede altresì, per le fattispecie di avvio di impresa summenzionate (di cui al comma 1), la possibilità di richiesta di un contributo all'INPS per l'attività, pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni (e comunque non oltre il 31 dicembre 2028) (**comma 3**); il contributo viene erogato in forma anticipata annualmente e non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il beneficio è riconosciuto nel limite delle risorse a tal fine specifico determinate dal comma 7 e poste da quest'ultimo a carico del suddetto Programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027. Anche per tale beneficio si applicano le disposizioni sul rinvio al decreto ministeriale nonché la clausola che subordina l'efficacia della misura all'autorizzazione della Commissione europea (**commi 4 e 5**). Alcune norme, relative al summenzionato esonero contributivo, in materia di incompatibilità con altri esoneri contributivi e di acconto fiscale, sono poste dai **commi 2 e 6**.

L'**articolo 22** prevede un **esonero contributivo transitorio** in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate nel periodo 1° settembre 2024- 31 dicembre 2025; i contratti in oggetto devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardare personale non dirigenziale (sono esplicitamente compresi anche i casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato); i lavoratori, alla data dell'assunzione, non devono aver compiuto il trentacinquesimo anno di età e non devono essere mai stati occupati a tempo indeterminato, a meno che siano stati occupati alle dipendenze di un datore che abbia fruito parzialmente del beneficio medesimo (inoltre, sono esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico e quelli di apprendistato, mentre l'ipotesi di titolarità di un precedente rapporto di apprendistato, poi non proseguito come rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non costituisce una preclusione per il beneficio). L'esonero è riconosciuto in misura integrale, con riferimento alla quota di contribuzione a carico del datore, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore, ovvero di 650 euro per le assunzioni relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (l'esonero non concerne i premi o contributi spettanti all'INAIL35); il beneficio è in ogni caso riconosciuto esclusivamente nel limite delle risorse stabilite dal **comma 7** e poste da quest'ultimo a carico del Programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-202736. Il **comma 10** demanda a un decreto ministeriale la definizione delle modalità attuative dell'esonero in oggetto. L'applicabilità di quest'ultimo è subordinata all'autorizzazione della medesima misura da parte della Commissione europea (**comma 11**). Altre norme specifiche relative al summenzionato esonero contributivo sono poste dai **commi da 4 a 6** e dai **commi 8 e 9**.

L'**articolo 23** riconosce uno **sgravio contributivo totale** in favore dei datori di lavoro privati, che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono a tempo indeterminato donne in situazioni di svantaggio -

perché prive di un impiego da almeno 6 mesi se residenti in determinate zone o da almeno 24 mesi ovunque residenti - a condizione che tali assunzioni comportino un incremento occupazionale netto. Tale sgravio è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di importo di 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque entro determinati limiti di spesa.

L'**articolo 24** prevede un **esonero transitorio dalla contribuzione previdenziale** in favore di alcuni datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate nel periodo 1° settembre 2024-31 dicembre 2025 e relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, corrispondenti all'ambito territoriale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica); l'esonero è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione (**comma 2**); i contratti in oggetto devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardare personale non dirigenziale; al fine in esame, i lavoratori, alla data dell'assunzione, devono aver compiuto il trentacinquesimo anno di età ed essere disoccupati da almeno ventiquattro mesi (quest'ultima condizione non si applica qualora il soggetto sia stato occupato da parte di un datore che abbia fruito parzialmente dell'esonero medesimo) (**commi 3 e 4**); in base ad una modifica operata in Senato, il beneficio non concerne i rapporti di apprendistato e quelli di lavoro domestico (comma 3); l'esonero è riconosciuto in misura integrale, con riferimento alla quota di contribuzione a carico del datore, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore (l'esonero non concerne i premi o contributi spettanti all'INAIL). Il beneficio è in ogni caso riconosciuto esclusivamente nel limite delle risorse stabilite dal **comma 7** e poste da quest'ultimo a carico del Programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-202749 . Il **comma 10** demanda a un decreto ministeriale la definizione delle modalità attuative dell'esonero in oggetto. L'applicabilità di quest'ultimo è subordinata all'autorizzazione della medesima misura da parte della Commissione europea (**comma 11**). Altre norme specifiche relative al summenzionato esonero contributivo sono poste dai **commi da 4 a 6** e dai **commi 8 e 9**.

L'**articolo 24-bis**, inserito al Senato, proroga di nove mesi l'attività delle agenzie per la somministrazione e la riqualificazione del lavoro nei porti. Inoltre, incrementa per il 2024 le risorse per il personale non avviato al lavoro.

L'**articolo 25** amplia la platea di soggetti iscritti al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), prevedendo l'iscrizione d'ufficio a tale Sistema anche dei percettori della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).

L'**articolo 26** disciplina, integrando ed aggiornando la normativa vigente, il funzionamento del Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL). La disposizione, come specificato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, è finalizzata a rendere il Sistema più funzionale all'incrocio tra domanda e offerta di lavoro.

L'**articolo 27** prevede, con decorrenza dal 1° luglio 2024, l'istituzione di una **Cabina di regia** nazionale per la **gestione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG)**. La Cabina di regia è coordinata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale costituisce l'autorità nazionale di gestione del fondo medesimo (**comma 1**). La definizione della composizione e delle modalità di funzionamento della Cabina di regia, nonché dei criteri di partecipazione e di attivazione della stessa, è demandata a un decreto ministeriale (**comma 2**); alle riunioni, come specifica il **comma 3**, partecipano in ogni caso i rappresentanti delle regioni e delle province autonome nel cui territorio si trovano le imprese o le unità produttive che hanno fatto richiesta di accesso al FEG. Il medesimo comma 3 individua le fattispecie di datori di lavoro privati che possono chiedere l'attivazione della Cabina di regia. I **commi 4 e 5** pongono le clausole di natura finanziaria.

L'**articolo 28** interviene sulla disciplina che prevede l'obbligo di verificare la congruità dell'incidenza della manodopera negli appalti pubblici e privati per lavori edili, modificando i valori complessivi di tali appalti al di sopra dei quali si applicano le sanzioni previste in caso di versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della suddetta verifica (o di previa regolarizzazione da parte dell'impresa affidataria dei lavori),

In particolare, dispone che tali sanzioni operino per tutti gli appalti pubblici, e non solo per quelli di valore complessivo superiore a 150.000 euro come previsto finora, e per gli appalti privati di importo pari o superiore a 70.000 euro, in luogo del precedente limite di 500.000 euro.

La norma dispone altresì che il soggetto tenuto alla verifica di congruità dell'incidenza della manodopera negli appalti privati, nonché responsabile in caso di mancata verifica, non è il committente, come previsto sinora, ma il direttore dei lavori; la responsabilità del committente è configurabile solo in assenza di nomina del direttore dei lavori. Negli appalti pubblici la responsabilità resta invece confermata in capo al responsabile del progetto.

L'**articolo 28-bis**, inserito al Senato, dispone la proroga dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024 del termine per la possibilità di applicazione di alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili.

L'**articolo 28-ter**, anch'esso inserito al Senato, dispone, per il 2024, in relazione alle domande pervenute, un incremento di un limite di spesa per un intervento in favore di lavoratori di Alitalia-Società aerea italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa e, correlativamente, un identico incremento del trasferimento di risorse dallo Stato al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. L'importo in oggetto viene elevato da 5,8 milioni di euro a 24,2 milioni (per l'anno 2024); esso concerne il trattamento (a carico del suddetto Fondo) integrativo rispetto all'intervento straordinario di integrazione salariale previsto, per i suddetti lavoratori, per il periodo 1° gennaio 2024-31 ottobre 2024; alla copertura del nuovo onere finanziario si provvede mediante riduzione, nella misura di 26,3 milioni per l'anno 2024, del Fondo sociale per occupazione e formazione.

L'**articolo 29**, ai **commi 1, 2 e 3**, prevede tre distinti piani, a valere sul Programma nazionale «Scuola e competenze», nell'ambito del periodo di programmazione dell'Unione europea 2021-2027, a beneficio delle (attuali 7) regioni meno sviluppate d'Italia. In particolare, il comma 1 autorizza, per tali regioni, un piano di complessivi 200 milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole; il comma 2 autorizza un piano di complessivi 150 milioni di euro per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali, al fine di potenziare l'istruzione tecnica e professionale; il comma 3 autorizza, infine, un piano di complessivi 100 milioni di euro per la fornitura di arredi didattici innovativi, al fine di rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età da zero a sei anni.

Il **comma 1-bis**, inserito al Senato, consente agli enti locali di cui alla Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici" del PNRR di utilizzare le risorse già concesse per la locazione di immobili o il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico anche per le esigenze relative alla continuità didattica nell'anno scolastico 2024-2025.

Il **comma 4** prevede che le istituzioni scolastiche statali possano stipulare, fino al 15 giugno 2024, nei limiti delle risorse ivi indicate, contratti per nuovi incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale già assunto negli scorsi mesi al fine di realizzare i progetti finanziati dal PNRR o nell'ambito del piano «Agenda sud». Il quinto periodo, introdotto nel corso dell'esame in Senato, prevede che, ai soli fini della partecipazione ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA per l'anno scolastico 2024/2025, si computa anche il periodo intercorrente tra il 16 aprile 2024 (giorno successivo alla scadenza della proroga dei contratti per gli incarichi temporanei di personale scolastico ausiliario a tempo determinato) e l'effettiva stipulazione dei contratti per nuovi incarichi di cui sopra. Il sesto periodo, infine, anch'esso introdotto in Senato, prevede che, con riferimento alle istanze riferite ai bandi di cui al quinto periodo, lo scioglimento della riserva e l'acquisizione a pieno titolo del servizio effettivamente prestato a seguito dei contratti di cui sopra sono valutati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Il **comma 5**, nel novellare la relativa disciplina, introduce misure volte ad assicurare il pagamento dei ratei stipendiali relativi agli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario attivati dalle istituzioni scolastiche per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori, nonché agli incarichi temporanei del medesimo personale attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione (individuate prioritariamente nell'ambito del piano "Agenda Sud") al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti. La novella recata dalla lettera a) del comma 5 stabilisce in particolare che il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui alla M4C1 del PNRR (denominata "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università"), destinate ad incrementare gli stanziamenti di bilancio dei capitoli destinati al pagamento delle retribuzioni del personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, ha luogo sulla base dei dati dei contratti stipulati entro il 31 marzo 2024 (il testo previgente faceva riferimento ai dati "contrattuali") inseriti nell'apposita funzione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito da parte delle istituzioni scolastiche. Inoltre, rispetto al testo previgente, è introdotto anche lo specifico termine del 20 maggio 2024 entro il quale deve aver luogo l'inserimento di tali dati. La novella recata dalla lettera b) stabilisce a sua volta che il monitoraggio dei contratti stipulati nell'esercizio finanziario 2024 deve essere effettuato dal Ministero dell'istruzione e del merito dal 21 maggio al 5 giugno 2024, in luogo della previgente previsione che faceva riferimento al termine del 1° aprile 2024. Infine, la lettera b) in questione elimina anche il riferimento al termine del 15 aprile 2024 ai fini della comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze dei dati finanziari relativi a detti contratti al fine di provvedere al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse prima indicate, per gli importi corrispondenti alle spese effettivamente sostenute per la copertura dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche.

L'**articolo 30** dispone circa le priorità da rispettare nell'attribuire le risorse, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, in favore dell'intervento concernente "**Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati**", nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Si prevede, in particolare, che tali risorse siano destinate prioritariamente a dare esecuzione a pronunce giurisdizionali. Si demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle attività di controllo, monitoraggio, assegnazione ed erogazione delle risorse in oggetto. Con una modifica approvata in Senato è stato specificato che tale decreto deve essere emanato entro il 7 luglio 2024.

L'**articolo 31** attribuisce al Ministro dell'università e della ricerca il compito di definire, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, un Piano di azione denominato «**RicercaSud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027**», nel quale siano individuate risorse pari a 1.065,6 milioni di euro nell'ambito del Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027» (PN RIC 2021-2027), e a 150 milioni di euro nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 assegnate al Ministero dell'università e della ricerca a sostegno degli «Ecosistemi dell'Innovazione nel Mezzogiorno».

L'**articolo 32**, modificato in Senato, prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, provvede a individuare iniziative per il sostegno della rigenerazione urbana, il contrasto al disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, la mobilità «green», l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi previsti nella Missione 5, Componente 2, investimenti 2.1 e 2.2 del PNRR. È prevista altresì l'emanazione di un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, indicante le iniziative ammissibili a finanziamento, a valere sulle risorse del Programma nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021 – 2027, nonché le loro modalità attuative. In Senato è stata introdotta una disposizione transitoria in base alla quale, fino al 31 dicembre 2026, sono considerate come attività di edilizia libera le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti per ciascun parcheggio temporaneo e le stesse non sono sottoposte alle procedure di valutazione ambientale previste alla Parte Seconda del Codice dell'ambiente e all'autorizzazione paesaggistica.

L'**articolo 33** reca disposizioni per il recupero dei siti industriali. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi tra l'altro previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono individuati i criteri per la selezione di investimenti nel territorio delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L'**articolo 33-bis**, introdotto in Senato, autorizza la spesa complessiva di 18 milioni di euro per garantire la copertura degli extra costi per la messa in opera del prolungamento della linea M1 della metropolitana di Milano.

L'**articolo 33-ter**, inserito anch'esso in Senato, riconosce contributi finanziari per investimenti infrastrutturali di carattere locale, per complessivo 1 milione di euro per l'anno 2024 a favore del Comune di Trissino, finalizzati alla sistemazione straordinaria della strada comunale Via Pianacattiva di mezzo, del Comune di Torricella Verzate, per i lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale e dell'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per la riqualificazione del Padiglione Mazzoleni.

L'**articolo 34, comma 1**, demanda a un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (per la cui adozione non è previsto un termine), l'approvazione di uno specifico Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere al finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma, privilegiando i progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati.

Il Piano è articolato in una serie di progetti e, ai sensi del **comma 2**, al finanziamento delle iniziative da esso previste si provvede, nel limite complessivo di 488 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale cultura 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 - 2027, nonché dei criteri di ammissibilità del predetto Programma.

L'**articolo 35** riconosce "di importanza strategica" alcuni progetti finanziati o finanziabili a valere del Programma nazionale «Sicurezza per la legalità 2021- 2027». Sono i progetti relativi a: la reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; la prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese; la prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino, nonché l'erogazione di servizi onde assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura. Finalità è il rafforzamento della legalità nelle Regioni meno sviluppate.

L'**articolo 35-bis al comma 1** autorizza il Ministero dell'interno alla realizzazione di un piano d'interventi per il completamento del servizio di telecomunicazioni relativo alla rete nazionale Te.T.Ra sull'intero territorio nazionale, con prioritaria copertura delle aree territoriali interessate dai Giochi olimpici invernali 2026. Per tali finalità, il **comma 3** autorizza la spesa di 27 milioni per l'anno 2024 e di 38 milioni per l'anno 2025, provvedendo, altresì, alla copertura dei relativi oneri.

Il **comma 2** istituisce il Fondo per il potenziamento della capacità di cybersicurezza e delle tecnologie satellitari nello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Fondo ha una dotazione di 30 milioni di euro per il 2024, che viene provvista della relativa copertura finanziaria.

L'**articolo 36** prevede che le norme recanti l'istituzione di una cabina di coordinamento presso ogni prefettura-ufficio territoriale di Governo - con funzioni di monitoraggio e supporto in favore degli enti territoriali interessati - non si applichino alle attività di monitoraggio relative all'investimento del PNRR concernente "Misure per la gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico" (M2C4 - Investimento 2.1b).

L'**articolo 37**, sostituito nel corso dell'esame in Senato, incrementa, al **comma 1**, di 80 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni per l'anno 2025 l'autorizzazione di spesa per il finanziamento dei contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale, di cui alla legge di bilancio 2024 (L. n. 213/2023, articolo 1, comma 253). Alla copertura dell'onere, si provvede, ai sensi del **comma 2**, quanto a: • 60 milioni per l'anno per l'anno 2024 mediante utilizzo delle risorse destinate al credito d'imposta per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1, N1 e N2; • 20 milioni di euro per l'anno 2024 mediante utilizzo delle risorse destinate ai contributi per l'acquisto di infrastrutture di ricarica domestica; • 50 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per la transizione verde, la ricerca, gli investimenti del settore automotive.

L'**articolo 37-bis**, introdotto durante l'esame in Senato, stabilisce che le disposizioni del decreto legge in esame sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche in riferimento alla clausola di maggior favore introdotta dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

L'**articolo 38** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque **vigente dal giorno 8 maggio 2024**.

Motivazioni della necessità ed urgenza

Il provvedimento, originariamente composto da 38 articoli per un totale di 162 commi, risulta composto, a seguito dell'esame del Senato, da 50 articoli per un totale di 201 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a tre distinti motivi di necessità ed urgenza: 1) promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, anche mediante il rafforzamento delle iniziative dirette a migliorare l'efficienza e la qualità dell'azione dei programmi della politica di coesione relativi al periodo 2021-2027; 2) intensificare ulteriormente gli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese; 3) definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al PNRR coerentemente con il relativo cronoprogramma.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle materie, di **competenza esclusiva dello Stato**, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, tutela della concorrenza; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali e previdenza sociale (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere g), e), s), o), della Costituzione), oltre alle materie, di **competenza concorrente** ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi, ordinamento della comunicazione, governo del territorio, valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

- all'articolo 3, comma 2, si dispone che la composizione della Cabina di regia di cui al comma 1 sia integrata dalla presenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché del presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e del presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI);
- all'articolo 11, comma 3, si prevede che il DPCM chiamato a stabilire, tra l'altro, l'entità delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata;

- all'articolo 13 bis si prevede che il DPCM chiamato, tra l'altro, a disciplinare le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate e le loro modalità di funzionamento e di organizzazione, sia adottato sentita la Conferenza unificata;
- all'articolo 27, comma 3, è previsto che alla Cabina di regia di cui al comma 1 partecipino i rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul cui territorio si trovano le imprese o le unità produttive che fanno richiesta di accedere al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG);
- all'articolo 33, comma 1, si dispone che il DM chiamato a individuare i criteri per la selezione di investimenti nel territorio delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sia adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni.

Ciò premesso, *si valuti l'opportunità di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali*, con riferimento alle seguenti disposizioni:

- l'articolo 31, comma 1, che dispone l'adozione di un decreto del Ministro dell'università e della ricerca per la definizione del Piano di azione, denominato «RicercaSud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027»; in particolare, potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere che il decreto venga adottato previa intesa in sede di conferenza Stato-Regioni, data la natura concorrente della materia "ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi" implicata;
- l'articolo 34, comma 1, che dispone l'adozione di un decreto del Ministro della cultura ai fini dell'approvazione di un Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere al finanziamento nelle sette regioni interessate dal programma, finalizzate alla rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura alla promozione della creatività e della partecipazione culturale, alla rigenerazione socioculturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica, alla riqualificazione energetica e di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura, e alla promozione delle imprese nei settori culturali e creative; in particolare, potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere che il decreto venga adottato previa intesa in sede di conferenza Stato-Regioni, data la natura concorrente della materia "valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali" implicata.

Cost128	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Bilancio	st_bilancio@camera.it - 066760-2233	✕ CD_bilancio